

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RAPPORTO FRA IMPOSTA DI PUBBLICITA' E TOSAP IN MERITO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO EFFETTUATE TRAMITE GLI IMPIANTI PUBBLICATARI E LE "VELE"**

La Cassazione civile ha consolidatamente affermato (da ultimo sez. V, 8 gennaio 2010, n. 105) che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico.

Ciò posto, occorre considerare che la Corte (Cass. civ. sez. V, 22 gennaio 2007, n. 130) ha ritenuto che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, in quanto gli impianti "occupano necessariamente una parte di suolo pubblico", ovvero "presuppongono di necessità che si occupi anche una parte di suolo pubblico" (cass. civ. sez. V, 1° settembre 2004, n. 17614).

E' quindi da tenere presente la differente connotazione dell'occupazione effettuata da un impianto pubblicitario fisso, da quella costituita da veicoli in genere, ovvero dalle cd. "vele" o rimorchi molto utilizzati nella pratica: il primo deve necessariamente essere installato stabilmente al suolo, per cui la sua stessa esistenza origina una occupazione di suolo in via permanente – da qui l'esclusione da tassa riconosciuta dalla Suprema Corte – mentre la seconda tipologia può certamente esplicare la sua funzione (la diffusione del messaggio pubblicitario) senza necessariamente determinare un'occupazione di suolo pubblico rilevante ai fini dell'applicazione della Tosap (come, ad es., circolando liberamente).

Si ritiene, cioè, che il predetto principio non risulti estensibile alla pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno od all'esterno di veicoli in genere, ivi comprese le cd. "vele" ed i rimorchi pubblicitari spesso utilizzati nella pratica quotidiana, ai quali dunque può tornare applicabile la Tosap ove ne sussistano i presupposti.

## **LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI CONTRATTI DI ABBONAMENTO ALLA TELEFONIA MOBILE SOTTOSCRITTI DAI COMUNI**

Con la sentenza 2 febbraio 2010, n. 11/10/10 la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha accolto la posizione sostenuta da alcuni Comuni avverso l'Agenzia delle Entrate, enti che richiedevano il rimborso di quanto versato ex art.21, D.P.R. n. 641/1972, a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 2006/2008, a titolo, appunto, di tassa dovuta sulla telefonia mobile di abbonamento.

La pronuncia effettua una disamina dell'evoluzione normativa della materia che ha portato all'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 ad opera del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 218), il quale prevedeva il rilascio della licenza di esercizio per ogni postazione. L'abrogazione espressa, rileva la decisione, ha comportato il venir meno dell'applicazione dell'art. 21 della tariffa allegata al D.M. 28 dicembre 1995. Questa assoggettava a tassa di concessione governativa la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 318 citato (ora abrogato).

Da ultimo la sentenza, anche se non richiamando espressamente le posizioni dell'Agenzia delle entrate, ritiene di assimilare all'Amministrazione dello Stato le altre P.A. definite tali dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi, dunque, i Comuni.

Si ritiene peraltro utile precisare che le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate nn. 55/2005 e 44 del 12 febbraio 2008, invece, hanno affrontato il problema sotto l'aspetto della titolarità della funzione. Queste interpretazioni hanno incentrato l'attenzione sul fatto che lo Stato, in quanto titolare esso stesso del potere di adottare provvedimenti autorizzatori a favore di soggetti che intendono esercitare determinate attività, non necessita di autorizzazione alcuna per esercitare le predette attività.

Tale presupposto comporterebbe, a detta dell'Agazia, che il regime di cui gode l'amministrazione statale, in quanto titolare della funzione, non è estensibile alle altre pubbliche amministrazioni in mancanza di un'espressa previsione esentativa, quale quella da ultimo intervenuta per le Agenzie fiscali ad opera del comma 295 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **L'EFFICACIA DELLA RENDITA CATASTALE E GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI**

L'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, come noto, ha innovato la disciplina inerente l'efficacia delle rendite catastali in relazione all'applicazione dell'ICI, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali dei terreni e fabbricati hanno efficacia dalla loro notificazione ai soggetti interessati, da parte del competente l'Ufficio del territorio; dalla data della notifica decorre il termine ordinario, pari a sessanta giorni, per proporre l'eventuale ricorso. L'Ufficio del territorio è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune interessato l'avvenuta notificazione.

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (sez. V, 10 febbraio 2010 n.2952; 17 febbraio 2010 n. 3731, e 23 febbraio 2010 nn.4307, 4308) sulla materia, precisando che il legislatore in questo caso ha inteso stabilire che qualora la rendita sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 (ossia il 16 ottobre 2001), solo con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza della rendita attribuita (laddove fino al 31 dicembre 1999 era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che solo da tale data (ossia dalla notificazione) il contribuente è messo in grado di verificare l'operato del competente ufficio tecnico (all'epoca UTE) e quindi di apprestare una propria difesa proponendo impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche avverso la determinazione della rendita.

Si ricorda che la predetta disciplina, peraltro, non torna applicabile agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, con la procedura DOC-FA, dato che sono iscritte al catasto sulla base di dichiarazioni di parte, dichiarazioni non annoverabili nella categoria degli "atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita"; in tal caso, comunque, l'eventuale modifica della rendita proposta effettuata dall'Ufficio, avrà efficacia dalla data della sua notificazione.

## **I PIÙ RECENTI INTERVENTI INTERPRETATIVI CIRCA LA NATURA TRIBUTARIA DELLA TARIFFA RIFIUTI**

In merito alle conseguenze operative derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, che ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa d'igiene ambientale, la Fondazione Anci-Ifel ha diramato una circolare esplicativa in data 2 marzo u.s., esprimendo le seguenti indicazioni:

- 1) la Tia è a tutti gli effetti un tributo comunale e la relativa entrata, anche se riscossa dal soggetto gestore del servizio, confluisce nella tesoreria comunale e costituisce parte delle entrate tributarie dell'ente;
- 2) la remunerazione del servizio di igiene urbana (compresa l'eventuale gestione e riscossione della tariffa) deve essere versata dal Comune al gestore (a seguito di regolare fattura soggetta ad IVA) e costituisce un'uscita di parte corrente per il bilancio comunale;
- 3) nel deliberare la tariffa per il 2010 il Comune deve tenere conto del costo del servizio pagato al gestore, al lordo dell'IVA.

La circolare richiama, inoltre, la citata sentenza n. 238/2009 della Corte, in merito all'applicazione della tariffa ed alla sua riscossione, per la quale detti compiti sono affidati al gestore del servizio di igiene ambientale: "la normativa della Tia pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio ed i poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune. Appare evidente che il Comune, in qualità di titolare del tributo può scegliere le altre forme di riscossione ed accertamento previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997".

L'Ifel precisa inoltre che "pur tenendo conto della necessità di definire nel corso dell'anno le procedure che si intendono seguire per il 2011, per il 2010 si ritiene che possano essere mantenute le modalità e gli affidamenti in corso. Per quel che riguarda la riscossione volontaria sarebbe opportuno definire nell'ambito del regolamento il numero delle rate, le relative date di scadenza e le procedure di riscossione".

Le predette indicazioni operative dovranno peraltro essere valutate alla luce dei provvedimenti che verranno (presumibilmente) emanati, provvedimenti ormai richiesti dai diversi soggetti interessati alla questione.

Non si può non rilevare che per dirimere la questione è quanto mai opportuno, infatti, un intervento legislativo capace di considerare i diversi aspetti e di

riconderli ad una soluzione adeguata rispetto alle esigenze dei diversi soggetti coinvolti.

Al riguardo si rileva come siano state proposte iniziative legislative rivolte a ricondurre la Tia nell'ambito tributario ed alle procedure Tarsu, salvaguardando le modalità di calcolo del costo del servizio e di determinazione della tariffa, in conformità all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale.

Quest'ultima, anche assai recentemente, (cfr. da ultimo, l'ordinanza n.64, depositata il 24 febbraio 2010) ha, infatti, ribadito che "la TIA, disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell'evocato art. 102, secondo comma, Cost.", dichiarando conseguentemente la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle Commissioni tributarie la competenza in merito alle "controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani", e quindi anche della Tia.

Cordiali saluti.

*Febbraio 2010*